

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 155-quinquies Accesso alle banche dati tramite i gestori

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo [492-bis](#) del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo [155-quater](#), primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo [492-bis](#), primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo [155-quater](#) di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo [155-quater](#), primo comma.